



## ***REGOLAMENTO***

***per la disciplina dei compensi professionali  
spettanti agli avvocati dell'Avvocatura  
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar  
Tirreno Centrale***



## **Articolo 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, i presupposti, la quantificazione e le modalità di ripartizione dei compensi professionali, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 23 "Avvocati degli Enti pubblici" della L. 31 dicembre 2012 n. 247, nonché i criteri di assegnazione degli incarichi di patrocinio disciplinati dal Regolamento approvato con delibera n. 269 del 15.11.2017, nonché al Regolamento Ministeriale vigente relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

## **Art. 2**

### **Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali**

1. Agli avvocati dipendenti dell'Avvocatura dell'AdSP MTC sono riconosciuti i compensi professionali per onorari e diritti a seguito del conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio.

2. In attuazione di quanto sancito dalla Corte Dei Conti, Sez. Controllo Regione Campania nella delibera 14 ottobre 2019 n. 197 il compenso spetta "*... a condizione che vi sia l'emissione da parte del giudice di una sentenza favorevole e/o, all'esito, una condanna alle spese della parte soccombente (testualmente, "con recupero delle spese legali") e che, sul piano della quantità, le somme siano state effettivamente recuperate oppure che sia stata pronunciata la compensazione integrale delle spese ...*".

In particolare:

- a) per "sentenze" devono intendersi i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, decreti di perenzione, lodi, ecc.) a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque Autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione;
- b) per "sentenze favorevoli", secondo la richiamata deliberazione della Corte dei Conti, "*... si deve ritenere valga l'assunto giurisprudenziale trasversalmente riconosciuto nell'ambito delle varie giurisdizioni, tanto amministrativa che ordinaria che contabile, circa la prevalenza della sostanza decisoria sulla forma (cfr. ex plurimis, Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 3816/2005 e di recente Sez. II, sentenza n. 27127/2014) ...*" e che "*... appare dunque evidente che il Legislatore, nel caso dell'art. 9, quando parla di esito favorevole, non può riferirsi solo alla formalità esteriore della sentenza (in termini nello stesso senso TAR Puglia-Lecce, n. 2543/2014 e TAR Campania-Napoli, n. 5025/2015) e evoca una valutazione sostanziale sulla rispondenza tra l'utilità corrisposta con il provvedimento processuale*



*emesso dal giudice e le prospettazioni di parte, nella specie, la parte pubblica amministrazione, rappresentata da avvocature interne ...”.*

3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte è condannata al pagamento delle spese di giudizio sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, comunque favorevoli all’Ente, dispongono la compensazione delle spese di giudizio.

### **Art. 3**

#### **Criteria di quantificazione dei compensi professionali**

1. Al fine di contemperare l’incentivazione dell’attività professionale degli avvocati con il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio si stabilisce quanto segue:

a) nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle competenze professionali, all’avvocato interno incaricato della difesa dell’Ente saranno corrisposte le somme liquidate a titolo di diritti ed onorari nella sentenza dell’Autorità giudicante oltre al 15% per spese generali (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 9385 del 9 aprile 2019). Nel caso in cui non venga disposto il recupero di dette somme o lo stesso risulti impossibile per cause estranee alla volontà dell’Ente, sarà l’AdSP a farsi carico della corresponsione degli importi in virtù della solidarietà passiva dei richiamati oneri;

b) nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, l’ammontare dei compensi sarà determinato secondo il “Regolamento Ministeriale per la determinazione dei parametri e per la liquidazione dei compensi per la professione forense” vigente all’atto del deposito del provvedimento giurisdizionale o definitorio del procedimento, applicando i valori minimi;

c) in caso di definizione transattiva della controversia, agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell’accordo transattivo e corrisposti dalla controparte. Se la transazione prevede la compensazione delle spese di lite, agli avvocati spettano i compensi professionali nei termini stabiliti nella lettera b);

2. I compensi sono erogati al netto degli oneri riflessi, con IRAP e 2/3 dell’aliquota INPS gestione separata dell’anno del deposito della sentenza a carico dell’Ente.

3. Il Dirigente all’atto della liquidazione può determinare una riduzione nella misura del 30% nel caso previsto dal comma 4 dell’articolo 4 DM 55/2014, ossia se i coevi contenziosi, conclusisi con sentenza favorevole, ancorché distinti e nei confronti di soggetti diversi, riguardino fattispecie identiche/seriali e non comportino esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto, salvo relazione dell’avvocato incaricato che illustri le peculiarità affrontate.

4. In caso di collegio difensivo tra avvocato/i esterno/i e avvocato/i dipendente/i non verrà corrisposto alcun compenso all’avvocato dipendente.

5. In caso di incarico congiunto tra avvocati interni, la ripartizione dei compensi professionali avverrà in misura paritaria.



#### **Art. 4**

##### **Procedimento di liquidazione dei compensi**

1. Per ciascun semestre, preferibilmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Avvocato Coordinatore dell'AdSP trasmette al Dirigente responsabile dell'Ufficio liquidatore una distinta delle cause per le quali si procederà alla liquidazione dei compensi allegando, per ciascuna, copia della pronuncia o della transazione e la specifica dei compensi redatta secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. In tale distinta sono individuati i soggetti beneficiari dei compensi e gli importi lordi da accreditarsi a favore degli stessi.

#### **Art. 5**

##### **Computo e tetto massimo dei compensi**

###### **Limiti di stanziamento per i compensi**

1. Come sancito nell'art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, i compensi verranno erogati a ciascun avvocato dipendente fino alla concorrenza dell'importo del trattamento economico lordo complessivo spettante nell'anno di deposito della sentenza.
2. Il P.R.O., spettante dal corrente anno in poi agli avvocati interni, sarà decurtato dal 2021 -applicando il principio di competenza- in poi secondo i criteri che saranno determinati in sede di contrattazione decentrata, in analogia alle altre figure professionali di questa AdSP.

#### **Art. 6**

##### **Norma transitoria e finale**

1. La mancata adozione del Regolamento costituisce inadempimento ad un precetto normativo (cfr. Corte dei Conti Piemonte, delibera n. 164/2015) ed è, altresì, fonte di risarcimento del danno (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. I n.355/2017).
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2021 e disciplina la ripartizione dei compensi per le cause definite con sentenze emesse a decorrere dal 1/1/2015.
3. Per i compensi maturati relativamente a cause definite con sentenza fino al 31/12/2014, essi saranno riconosciuti e liquidati agli avvocati secondo le seguenti modalità: **a)** agli avvocati in forza alla soppressa Autorità portuale di Napoli, dove non è mai stato adottato un Regolamento, saranno riconosciute le sole competenze liquidate, a titolo di spese legali dai Giudici, e recuperate dall'Ente e, comunque, comprensive degli oneri riflessi; **b)** agli avvocati in forza alla soppressa Autorità portuale di Salerno, saranno riconosciute le competenze legali liquidate dai Giudici nonché le competenze per le ipotesi previste dall'art. 13 e 18 del Regolamento approvato con delibera presidenziale APS n. 33/2012 secondo i criteri e le tariffe richiamati nel citato regolamento.